



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00285/2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2023, presentato, in data 7 marzo 2023, dalla A.S.D. Accademia Trapani contro la Polisportiva Dilettantistica Iccarense e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 318 CSAT 21 del 23 febbraio 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta Società istante avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 291 del 7 febbraio 2023, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva Dilettantistica Iccarense, è stata irrogata, in primo grado, alla odierna istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara A.S.D. Accademia Trapani - Pol. Dil. Iccarense del 29 gennaio 2023.

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2023.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 5 aprile 2023.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno